

Ai titolari delle obbligazioni del Prestito denominato "Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2015-2022" emesso da Alerion Clean Power S.p.A. e al rappresentante comune Istifid S.p.A. – Società Fiduciaria e di Revisione nominato ai sensi dell'art. 2417 cod. civ.

GARANZIA PERSONALE AUTONOMA A PRIMA DOMANDA

PREMESSO CHE:

- (A) Con delibera del 18 dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A., con sede legale in Milano, Via Durini n. 16/18, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 02996890584 (di seguito, l' "**Emittente**"), ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario, garantito non convertibile e non subordinato, a tasso fisso, della durata di 7 anni, denominato "*Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2015-2022*" (il "**Prestito**") garantito da Alerion Energie Rinnovabili S.p.A. ("**AER**"), Renergy San Marco S.r.l. ("**Renergy**"), Parco Eolico Licodia Eubea S.r.l. ("**Licodia**"), Wind Power Sud S.r.l. ("**WPS**") e, solo nell'ipotesi di integrale sottoscrizione del controvalore massimo del Prestito da Minerva S.r.l. ("**Minerva**") (WPS, Renergy, Licodia e, ove applicabile, Minerva, insieme le "**Società Progetto Garanti**") e, insieme ad AER, i "**Garanti**"), rappresentato da minimo n. 110.000 obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna e massimo n. 130.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 (le "**Obbligazioni**"), da ammettere alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**MOT**"), per un valore nominale complessivo compreso tra Euro 110.000.000,00 ed Euro 130.000.000,00 e, conseguentemente, di promuovere un'offerta pubblica in sottoscrizione al pubblico indistinto e ad investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all'estero, mediante collocamento da effettuarsi mediante la piattaforma MOT (l' "**Offerta**").
- (B) Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 7990 del 21 gennaio 2015, ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT.
- (C) Con note del 30 gennaio 2015, protocolli n. 0007605/15 e n. 0007606/15, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "**CONSOB**") ha approvato il prospetto informativo relativo all'Offerta e alla contestuale ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MOT, redatto in formato tripartito e costituito dal documento di registrazione (il "**Documento di Registrazione**"), dalla nota informativa (la "**Nota Informativa**") e dalla nota di sintesi (la "**Nota di Sintesi**"), depositato presso la CONSOB medesima in data 30 gennaio 2015 e pubblicato in data 31 gennaio 2015 (la "**Data di Pubblicazione**"), ai sensi della vigente normativa comunitaria e italiana applicabile (il "**Prospetto**").
- (D) Ai sensi della Nota Informativa e del regolamento del Prestito approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 18 dicembre 2014 (il "**Regolamento**"), il Prestito deve essere garantito incondizionatamente e irrevocabilmente dalla scrivente Società e da AER, WPS, Licodia e da Renergy mediante la concessione da parte di ciascuno dei Garanti entro 15 Giorni Lavorativi dalla Data di Godimento del Prestito (come definita nella Nota Informativa) di una garanzia personale autonoma a prima richiesta (la "**Garanzia**") per l'adempimento delle obbligazioni dell'Emittente, relative al pagamento di ogni importo dovuto a titolo di capitale, interessi ed accessori in dipendenza delle Obbligazioni.

- (E) La Nota Informativa prevedeva altresì che le obbligazioni nascenti da ciascuna delle Garanzie concesse da WPS, Renergy, Licodia e Minerva sarebbero state limitate ad un ammontare pari al debito esistente per ognuno di essi (alla data del rifinanziamento di tale debito) ai sensi di ciascun proprio *project financing* e del relativo contratto di *hedging*, che sarebbero stati rispettivamente ripagati ed estinti, alla, o in prossimità della, Data di Emissione del Prestito Obbligazionario (come definita nella Nota Informativa) attraverso l'uso dei proventi derivanti dall'Offerta, secondo quanto in dettaglio descritto nella Parte Prima, Capitolo III, paragrafo 3.2. della Nota Informativa. Tale ammontare massimo garantito non sarebbe stato, comunque, inferiore a Euro 27,4 milioni per la scrivente Società. Le obbligazioni nascenti dalla Garanzia da prestarsi da AER sarebbero invece state limitate ad un ammontare pari all'ammontare totale delle garanzie personali degli altri Garanti. Tale ammontare non sarebbe, comunque, stato inferiore a: Euro 113,2 milioni, nel caso di sottoscrizione del controvalore massimo del Prestito, o Euro 85,8 milioni nel caso di sottoscrizione del controvalore minimo del Prestito.
- (F) La Nota Informativa prevedeva, pertanto, che, ai fini della determinazione puntuale dell'importo massimo garantito da ciascun Garante, alla data di ripagamento ed estinzione dei contratti di finanziamento in *project financing* e dei contratti di *hedging*, l'Emittente avrebbe comunicato al pubblico tale ammontare per ciascun Garante con un apposito comunicato stampa da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente www.alerion.it, nell'area dedicata "*Investors/Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2015-2022*", nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana.
- (G) In conformità a quanto indicato nella Nota Informativa e nel Regolamento, la scrivente Società, al pari di AER, WPS, Licodia e Renergy si è impegnata in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2014 a rilasciare la Garanzia entro il suddetto termine di 15 Giorni Lavorativi dalla Data di Emissione del Prestito (come definita nella Nota Informativa) e a costituirsi irrevocabilmente garante a favore dei titolari delle Obbligazioni per l'adempimento delle obbligazioni dell'Emittente relative al pagamento di ogni importo dovuto a titolo di capitale, interessi ed accessori in dipendenza delle Obbligazioni.
- (H) L'Offerta delle Obbligazioni ha avuto inizio in data 3 febbraio 2015 e si è conclusa in data 6 febbraio 2015 (il "**Periodo di Offerta**"). Nel corso dell'Offerta sono state collocate n. 130.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 130.000.000. È stato pertanto collocato l'ammontare massimo delle Obbligazioni. Pertanto i proventi rivenienti dall'Offerta ammontano ad Euro 130.000.000.
- (I) In conformità alla Nota Informativa, parte dei proventi, per complessivi Euro 33.223.957,3, sono stati utilizzati alla Data di Emissione del Prestito Obbligazionario, per estinguere integralmente e ripagare il debito della scrivente Società riveniente dal contratto di *project financing* stipulato in data 22 febbraio 2008, pari a Euro 27.453.957,3, inclusi gli interessi fino alla data di estinzione del debito e le commissioni di rottura (il "**Debito Project Finance**"), e il debito riveniente dai relativi contratti di *hedging*, pari a Euro 5.770.000,0 (il "**Debito Hedging**" e insieme al Debito Project Finance, il "**Debito Complessivo Ripagato**").
- (J) Con comunicato pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana in data 11 febbraio 2015, l'Emittente ha reso noti gli

ammontari puntuali degli importi massimi garantiti ai sensi delle Garanzie da prestarsi da ciascun Garante.

- (K) In conformità a quanto indicato nel Prospetto e nel Regolamento, con efficacia dalla data odierna, la scrivente Società Minerva S.r.l., mediante la presente garanzia autonoma a prima domanda (la "**Garanzia**"), si costituisce irrevocabilmente garante, a favore dei titolari delle Obbligazioni, per l'adempimento delle obbligazioni dell'Emittente, relative al pagamento di ogni importo dovuto a titolo di capitale, interessi ed accessori in dipendenza delle Obbligazioni, nei termini e alle condizioni di seguito specificate e nei limiti dell'Importo Massimo Garantito (come *infra* definito e meglio specificato).
- (L) Il Prestito prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza del Prestito (come definita nel Prospetto), fatto salvo quanto previsto dal Regolamento nelle ipotesi di rimborso anticipato totale o parziale volontario e obbligatorio.
- (M) Il pagamento degli interessi avverrà su base annuale in via posticipata al tasso fisso nominale determinato secondo quanto previsto nel Prospetto e nel Regolamento; l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito (come definita nel Prospetto).
- (N) Le Obbligazioni sono immesse al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni e della relativa regolamentazione di attuazione.
- (O) Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) rilasciato da Banca d'Italia per le Obbligazioni è IT0005075533.

TUTTO CIO' PREMESSO

1. La sottoscritta Società si costituisce irrevocabilmente garante (il "**Garante**") e garantisce direttamente ed autonomamente, fermo restando il limite dell'Importo Massimo Garantito (come *infra* definito e meglio specificato), l'esatto e puntuale pagamento dell'ammontare dovuto dall'Emittente a favore dei sottoscrittori e titolari delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**" o i "**Creditori Garantiti**") a titolo di capitale, interessi ed accessori in relazione alle Obbligazioni secondo i termini e le condizioni previsti nel relativo Regolamento (i "**Crediti Garantiti**").

La presente Garanzia è irrevocabile.

La presente Garanzia è concessa dal Garante fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo corrispondente all'ammontare del Debito Complessivo Ripagato e, segnatamente, pari ad Euro 33.223.957,3 (l'**Importo Massimo Garantito**).

Fermo restando il limite dell'Importo Massimo Garantito, il Garante si obbliga pertanto, irrevocabilmente e incondizionatamente, a pagare immediatamente, a prima e semplice richiesta scritta, a ciascun Creditore Garantito l'importo dei relativi Crediti Garantiti che quest'ultimo indicherà come a sé dovuto e non pagato dall'Emittente, senza necessità di preventiva escussione dell'Emittente e degli altri Garanti, senza limitazioni o condizioni di alcun tipo e senza possibilità di eccezione alcuna da parte del Garante, anche se determinata da opposizioni giudiziali e/ o stragiudiziali, da chiunque ed a qualsiasi titolo attivate, e nonostante qualsiasi eccezione e/ o opposizione da parte dell'Emittente, e/o suoi aventi causa, o terzi in generale, nonché indipendentemente dalla efficacia e validità degli obblighi e degli impegni dell'Emittente, e/ o suoi aventi causa. La presente

Garanzia potrà essere escussa, in una o più soluzioni da parte di ciascuno dei Creditori Garantiti, nel corso del periodo di validità della Garanzia indicato nel successivo Articolo 6 della presente Garanzia Autonoma.

Resta fermo che la presente Garanzia resterà prestata per l'Importo Massimo Garantito e non potrà essere in alcun modo ridotta per effetto dell'eventuale rimborso o pagamento anticipato totale o parziale di finanziamenti infragruppo, effettuato nel corso del periodo di validità della Garanzia indicato nel successivo Articolo 6 della presente Garanzia Autonoma.

Resta inteso che, fermo il limite dell'Importo Massimo Garantito, qualsiasi pagamento effettuato dal Garante a favore degli Obbligazionisti in esito all'escussione della Garanzia ridurrà automaticamente *pro tanto* gli ammontari dovuti dal Garante all'Emittente ai sensi del finanziamenti infragruppo.

Il pagamento da parte del Garante degli importi dovuti ai Creditori Garantiti ai sensi della presente Garanzia avverrà esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. (gli "**Intermediari Autorizzati**"), fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile, ivi incluso ogni ordine o decisione della autorità competente, anche giudiziaria. Ciascuna richiesta di pagamento ai sensi della presente Garanzia dovrà essere trasmessa per iscritto dal relativo Creditore Garantito, per il tramite di un Intermediario Autorizzato, e contenere le seguenti informazioni: importo richiesto; causale; conferma che l'importo richiesto è dovuto e non pagato; dettaglio delle Obbligazioni di titolarità del relativo Creditore Garantito e relativo conto di pertinenza; conto bancario del relativo Intermediario Autorizzato su cui dovrà essere accreditate il pagamento.

2. Ogni pagamento da eseguirsi da parte del Garante ai sensi delle presente Garanzia dovrà essere effettuato senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse o imposte (la "**Deduzione**"), a meno che tale Deduzione sia obbligatoria per legge. Qualora il Garante fosse tenuto ad effettuare una Deduzione in relazione ad un pagamento da effettuarsi ai sensi della presente Garanzia, e tale Deduzione non sarebbe stata applicabile ove (alla data del pagamento) il pagamento al Creditore Garantito fosse stato eseguito dall'Emittente, il Garante sarà tenuto a corrispondere immediatamente al relativo Creditore Garantito l'importo aggiuntivo necessario a far sì che l'importo netto ricevuto da quest'ultimo sia pari all'importo che sarebbe stato dal medesimo ricevuto se il pagamento fosse stato eseguito dall'Emittente.
3. È escluso espressamente il beneficio della preventiva escussione dell'Emittente e degli altri Garanti e, per quanto occorrer possa, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944, comma 2, del codice civile, nonché, in ragione della natura irrevocabile, a prima richiesta, incondizionata e autonoma della presente Garanzia, per quanta occorrer possa e parimenti esclusa l'applicazione degli artt. 1239 (*Fideiussori*), 1939 (*Validità della fideiussione*), 1941, comma 1 (*Limiti della fideiussione*), 1945 (*Eccezioni opponibili dal fideiussore*), 1952, comma 3 (*Divieto di agire contro il debitore principale*) e 1955 (*Liberazione del fideiussore per fatto del creditore*) del codice civile.
4. La presente Garanzia resterà integra e valida, per quanto occorrer possa anche in espressa deroga all'art. 1957 del codice civile, senza che i Creditori Garantiti siano tenuti a richiedere l'adempimento all'Emittente o comunque escutere, in via giudiziale o stragiudiziale, quest'ultimo.

Minerva S.r.l.

Società Unipersonale

Società soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. di Alerion Energie Rinnovabili S.p.A.

5. La presente Garanzia manterrà autonomamente tutti i suoi effetti anche nel caso di invalidità e/ o inefficacia, in tutto o in parte, dei Crediti Garantiti e il Garante non potrà opporre ai Creditori Garantiti nessuna eccezione relativa ai medesimi Crediti Garantiti.
6. La presente Garanzia è efficace a partire dalla data odierna e rimarrà tale fino alla data dell'integrale e irrevocabile estinzione e soddisfazione dei Crediti Garantiti. Il Garante dichiara e riconosce che, anche in deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo, nell'eventualità in cui entro i 6 mesi successivi alla data di estinzione dei Crediti Garantiti sia esperita nei confronti di uno o più Creditori Garantiti un'azione volta a far accertare l'inefficacia e/o la nullità dei pagamenti agli stessi effettuati dall'Emittente in relazione ai Crediti Garantiti, l'efficacia della presente Garanzia si intende estesa fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza o all'estinzione del relativo procedimento.

In aggiunta a quanto sopra, qualora qualsiasi pagamento effettuato dall'Emittente ovvero dal Garante in adempimento di un Credito Garantito (sia esso effettuato in adempimento diretto dell'obbligazione principale ovvero tramite escussione della Garanzia) sia revocato o altrimenti dichiarato inefficace ai sensi di legge (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2901 del codice civile o all'art. 64 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrate), le obbligazioni di garanzia e di pagamento del Garante ai sensi della presente Garanzia si intenderanno ripristinate e la Garanzia ivi creata si considererà reintegrata a tutti gli effetti secondo i termini e le condizioni originarie, come se il pagamento liberatorio del relative Credito Garantito non fosse state effettuato.

7. Il Garante dichiara di eleggere domicilio presso la sede sociale dell'Emittente, presso la quale dovrà essere effettuata qualsiasi comunicazione inerente alla presente Garanzia. Le comunicazioni relative alla presente Garanzia dovranno avvenire a mezzo *fax* al numero +39 02 778890282 (all'attenzione: dott. Stefano Francavilla e dott. Andrea Bruno) ovvero tramite lettera raccomandata *A.R.* ed avranno effetto con la ricezione di una di dette forme di comunicazione. Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un giorno lavorativo secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A. (ciascuno, un "**Giorno Lavorativo**"), ovvero oltre le ore 17:00 (*CET*) di un Giorno Lavorativo, saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
8. Il Garante dichiara di rinunciare ad avvalersi, fino all'integrale adempimento dei Crediti Garantiti, di ogni diritto di regresso e di surroga che gli potesse spettare nei confronti dell'Emittente e degli altri Garanti in dipendenza dell'escussione della presente Garanzia.
9. L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Garanzia non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le condizioni e termini previsti.
10. La presente Garanzia è costituita in favore dei soggetti di volta in volta titolari delle Obbligazioni, anche rappresentati dal Rappresentante Comune nominato in conformità al Regolamento. Conseguentemente, il Garante riconosce ed accetta espressamente che, nel caso di trasferimento della titolarità delle Obbligazioni, il beneficio della presente Garanzia, e tutti i relativi diritti e facoltà ivi previsti, si intenderanno altresì trasferiti al relative titolare delle Obbligazioni quale effetto automatico del trasferimento delle Obbligazioni stesse.

Minerva S.r.l.

Società Unipersonale

Società soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. di Aterion Energie Rinnovabili S.p.A.

11. La presente Garanzia è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alla presente Garanzia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

La scelta della competenza esclusiva del Foro di Milano non potrà limitare (e non potrà essere interpretata nel senso di limitare) il diritto di ciascun Obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio eletto del relativo Obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato ai sensi della vigente normativa applicabile.

* * *

La presente Garanzia si intende accettata da ciascun Obbligazionista per effetto della sottoscrizione delle Obbligazioni o dell'acquisto della titolarità delle stesse, fermo restando che, ai sensi del Regolamento, la titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al Regolamento medesimo, nonché della presente Garanzia.

Minerva S.r.l.

